

ISTRUZIONI RILASCIO
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ai sensi del D.M. 21/2005 e D.M.85/2005

L'Ufficio Scolastico Regionale rilascia il certificato di abilitazione **esclusivamente** a seguito di superamento di **concorso ORDINARIO**.

Per i certificati relativi ai **concorsi RISERVATI** occorre rivolgersi all'**Ufficio di Ambito Territoriale** (ex Provveditorato) dove si è sostenuto il concorso.

Il certificato di abilitazione verrà rilasciato **in un'unica copia originale**.

La tassa regionale è dovuta per coloro che hanno conseguito l'abilitazione per aver partecipato a corsi e/o concorsi per il quali era prescritto il possesso della laurea o del diploma ISEF ed è da **versare all'Ente nel cui territorio è compresa l'Università o l'ISEF presso il quale è stata conseguita la laurea (v. tabella A)**

Sono **esonerati** dal versamento: i diplomati dei Conservatori e di Accademia Belle Arti (fatta eccezione per i diplomati dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia).

I docenti che hanno conseguito più abilitazioni **per singole classi di concorso** e non per ambito disciplinare devono effettuare **distinti versamenti** per ogni abilitazione conseguita, specificando sul bollettino la classe di concorso.

Per il rilascio del certificato occorre utilizzare il modulo appositamente predisposto.

E' inoltre prevista la possibilità di rilascio di una mera **attestazione di superamento di concorso ordinario** (con indicazione del punteggio) e di abilitazione all'insegnamento. Tuttavia, questa NON ha valore di certificato.

Per il rilascio della suddetta attestazione **non sarà dovuta alcuna tassa**: La domanda deve essere prodotta con l'apposito modulo.